

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 11 aprile 2023

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A. (anche in qualità di capogruppo)

e

- le OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UNISIN

premesso che

- nel corso della sua attività, Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. (di seguito Provis) ha gestito, in ottica di dismissione, un portafoglio chiuso di crediti leasing in sofferenza principalmente mediante operazioni di cessione in blocco sul mercato;
- nel 2018, nell'ambito del più ampio progetto di de-risking e ristrutturazione dell'attività di recupero dei crediti deteriorati avviato dal Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Gruppo ISP) in esecuzione del Piano d'Impresa 2018-2021, è stata avviata una partnership strategica tra Intesa Sanpaolo (di seguito ISP) e Intrum Justitia AB, che si è realizzata anche attraverso la scissione a favore di Tersia S.p.A. (di seguito Tersia) - successivamente ridenominata Intrum Italy S.p.A. (di seguito Intrum) - del ramo di azienda di Provis dedicato all'attività di sollecito e recupero del credito relativa a posizioni di *leasing*, nonché mediante la successiva stipulazione tra le suddette parti di un contratto di *servicing*, avente a oggetto le attività di gestione e recupero dei crediti di titolarità di Provis;
- per effetto della sentenza del Tribunale di Milano Sez. Lav. n. 2715 del 10 dicembre 2021 -confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 1050/2022, avverso la quale ISP dichiara che sarà proposto ricorso per cassazione nei termini di legge, che ha dichiarato, nei confronti dei lavoratori ricorrenti, l'inefficacia della cessione del ramo d'azienda conferito all'allora Tersia S.p.A (ora Intrum Italy S.p.A.) e della conseguente cessione dei contratti di lavoro a Intrum- le 14 risorse che erano passate ad Intrum a seguito della predetta cessione sono state reintegrate in Provis e contestualmente distaccate presso Intrum a far tempo dal 1° gennaio 2022;
- alla luce dell'ulteriore sviluppo di gestione dei portafogli di crediti leasing in sofferenza, che ha determinato un progressivo esaurimento della mission di Provis, gli organi sociali hanno deliberato la fusione per incorporazione di Provis in ISP, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle società controllate dal Gruppo ISP;
- a far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, le 14 risorse di cui sopra passeranno alle dipendenze di ISP, la quale dichiara che saranno contestualmente distaccate in Intrum, persistendo anche in capo a ISP l'interesse al distacco;
- ISP, anche nella qualità di Capogruppo, con lettera del 20 febbraio 2023 - che qui si dà per integralmente trascritta - ha provveduto, anche per conto delle società interessate, a inviare alle OO.SS. la comunicazione di avvio della procedura prevista dall'art. 47 della legge n. 428/90 e dalle applicabili disposizioni del CCNL 19 dicembre 2019;

- su richiesta delle medesime OO.SS. è stato attivato il confronto tra le Parti con l'incontro svoltosi il 6 marzo 2023;

si conviene quanto segue

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. per effetto dell'incorporazione di Provis in ISP, a far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione societaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro del personale dipendente di Provis proseguirà, senza soluzione di continuità, con ISP, la quale dichiara che persiste l'interesse al distacco di tale personale, che sarà contestualmente disposto presso Intrum. L'operazione non comporta ricadute sul rapporto di lavoro in essere;
3. nei confronti del citato Personale continuerà a trovare piena attuazione il Contratto Collettivo di secondo livello tempo per tempo vigente nel Gruppo ISP. In particolare:
 - per quanto attiene alle ferie, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle ex festività e ai permessi ex art. 104 CCNL 19 dicembre 2019, ISP subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate fino alla data di efficacia giuridica dell'operazione;
 - è garantita continuità nel rapporto di lavoro part time, già in essere alla data di trasferimento, alle stesse condizioni pattuite;
 - sono fatte salve le peculiarità rinvenienti dalla contrattazione aziendale specificamente mantenute nell'ambito dei differenti percorsi di armonizzazione;
 - in materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro, se iscritto al Fondo Sanitario di Gruppo, continua ad essere destinatario della complessiva normativa applicata presso l'azienda di provenienza sulla base delle regole attuative degli accordi 2 ottobre 2010 e 5 novembre 2021 e successive modifiche e integrazioni;
 - ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme di legge, il Personale interessato mantiene l'iscrizione all'attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione;
 - sono applicate le condizioni agevolate tempo per tempo vigenti, comuni a tutto il Gruppo;
 - è mantenuto lo status di Socio Ordinario dell'Associazione Culturale Ricreativa e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo (ALI), ove esistente, alle condizioni di contribuzione datoriale ed individuale tempo per tempo previste;
 - in tema di Premio Variabile di Risultato continuano a trovare applicazione le previsioni tempo per tempo vigenti presso il Gruppo ISP;
 - i dipendenti trasferiti in ISP conservano anche presso la società incorporante l'adesione relativa al LECOIP 3.0 di cui all'Accordo 29 aprile 2022;
4. su richiesta delle Delegazioni di Gruppo l'Azienda fornirà specifica informativa in merito agli esiti dell'operazione in discorso.

*** **

Le Parti si danno atto che le presenti intese concludono le procedure di legge e di contratto riguardante l'incorporazione di Provis in ISP.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Accordo firmato digitalmente